

Regolamento n. 22 ISVAP - Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati

Bilancio di esercizio

(8 maggio 2017)

1. Trasmissione dei dati del bilancio individuale e relative informazioni aggiuntive

La presente sezione fornisce le indicazioni per la trasmissione informatica dei dati del bilancio individuale e delle relative informazioni aggiuntive (Articolo 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 modificato dal Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016).

I *file* descritti nel paragrafo 1.4 sono inviati via e-mail all'Istituto all'indirizzo di posta elettronica dati.bilancio@ivass.it entro i termini stabiliti dai citati articolo 7 Reg. ISVAP n. 22 e Art. 7 Reg. IVASS n.36.

Il file BIL3xxxx.yyy include anche i dati richiesti con l'Articolo 7, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 36 del 28 febbraio 2017. Per dettagli sui prospetti ex Reg. 36 si rinvia alle specifiche istruzioni per la trasmissione informatica pubblicate sul sito IVASS. Le imprese che redigono il bilancio consolidato includono nel *file* BIL3xxxx.yyy i dati del modulo 4 previsto dal Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

Insieme ai dati di bilancio sono inoltre trasmessi al citato indirizzo:

- le informazioni contenute nei moduli da 1 a 6 valorizzate secondo le specifiche allegate al Regolamento 36 del 28 febbraio 2017 (per il solo esercizio 2016);
- i dati annuali relativi all'ammontare delle riserve ricomprese nelle gestioni interne separate, secondo quanto disposto dalla circolare n. 528D/2004;
- per il solo esercizio 2016, le informazioni sugli attivi a copertura delle riserve tecniche annuali, secondo i criteri previsti per le comunicazioni indicate nei “Chiarimenti applicativi sulla trasmissione all'IVASS delle informazioni relative agli attivi a copertura delle riserve tecniche” pubblicati nella sezione “Per gli operatori / Raccolta dati / Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni”;
- i dati sull'esternalizzazione delle attività diverse da quelle essenziali o importanti, secondo le istruzioni allegate al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

1.1. Specifiche tecniche per la trasmissione

I dati contenuti nei *file* sono registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII.

Per la valorizzazione dei campi che compongono i *record* valgono le seguenti indicazioni:

- i dati alfanumerici sono allineati a sinistra;
- i dati numerici sono allineati a destra;
- le date sono registrate nella forma “AAAAMMGG” senza separatore;
- i dati con cifre decimali sono rappresentati senza indicazione della virgola; il numero delle cifre decimali da riportare è indicato nella descrizione dei singoli campi; le cifre decimali sono sempre indicate, anche se nulle;

- i campi opzionali, quando non significativi, e quelli non utilizzati sono riempiti con spazi o con zeri a seconda che siano di tipo alfanumerico o di tipo numerico;
- per i campi che richiedono l'indicazione della valuta o degli Stati sono utilizzati i codici numerici U.I.C.;
- per i campi denominati "Codice compagnia" le imprese utilizzano il codice indicato nella tabella COMPAG presente nel sito dell'Istituto alla sezione "Per gli operatori / Raccolta dati / DOWNLOAD MODELLI PER RILEVAZIONI".

1.2. Arrotondamento

I dati e le informazioni aggiuntive di tipo monetario relativi ai seguenti documenti del bilancio di esercizio: stato patrimoniale, conto economico, allegato 7¹ alla nota integrativa, e moduli 28, 29, 29A, 29B e relativi allegati sono espressi in unità di EURO. In tal caso gli importi elementari sono arrotondati all'intero superiore se i centesimi di EURO sono superiori o uguali a 50 ovvero all'intero inferiore se i centesimi di EURO sono inferiori a 50.

I dati e le informazioni aggiuntive di tipo monetario relativi agli altri documenti sono espressi in migliaia di EURO. In tal caso gli importi elementari sono arrotondati all'intero superiore se il resto della divisione tra l'importo stesso e 1.000 è superiore o uguale a 500 EURO ovvero all'intero inferiore se detto resto è inferiore a 500 EURO.

Per gli importi non è previsto l'utilizzo di altre unità di misura.

I valori che derivano da calcoli interni ai prospetti sono determinati utilizzando i dati elementari arrotondati.

1.3. Segni

1.3.1. Conto Economico e Modulo 27

Le voci elementari, ossia i valori non derivanti da calcoli interni ai prospetti, devono di norma essere riportate in valore assoluto.

Nel caso in cui una voce tipica di ricavo, per particolari situazioni aziendali o contabili, si sia trasformata in un costo, il relativo importo va riportato con il segno "-". Analogamente, una voce tipica di costo che per particolari situazioni aziendali o contabili si sia trasformata in un ricavo va riportata con il segno "-".

Le voci corrispondenti a variazioni rispetto all'esercizio precedente sono calcolate come differenza tra il valore di fine esercizio e il valore registrato alla fine dell'esercizio precedente, tenuto conto anche di eventuali poste rettificative, e sono riportate con il segno che deriva da tali calcoli.

Le voci calcolate all'interno dei prospetti riportate nell'allegato 1 sono determinate secondo le relative formule, che tengono conto anche dei segni prestampati sui prospetti stessi, e sono riportate con il segno che deriva da tali calcoli.

1.3.2. Moduli 17, 18, 20 e 21

¹ Diversamente da quanto disposto per i corrispondenti modelli di riferimento

Le voci elementari e le voci corrispondenti a variazioni rispetto all'esercizio precedente presenti nei moduli 17, 18, 20 e 21 sono riportate seguendo la regola generale indicata al punto 3.1 sia che si riferiscano ai rischi diretti (colonna 1) e ai rischi assunti in riassicurazione (colonna 4) sia che si riferiscano ai rischi ceduti (colonna 2) e retroceduti (colonna 5).
Le voci riguardanti il totale delle spese di gestione sono riportate con il segno negativo.
Le voci che derivano da calcoli interni al prospetto sono determinate secondo le formule riportate nell'allegato 1.

1.3.3. Allegati alla nota integrativa e altre informazioni aggiuntive a struttura scalare

L'inserimento nei prospetti delle voci elementari è effettuato seguendo la regola generale indicata al punto 3.1.

I calcoli interni ai prospetti stessi dovranno essere effettuati tenendo conto delle formule e degli operatori aritmetici prestampati. I risultati così ottenuti sono riportati nei modelli con il segno che deriva dai calcoli effettuati.

1.4. Codifica dei file, dei prospetti e delle voci

La trasmissione si compone di tre file organizzati secondo i tracciati record riportati nell'allegato 2 e denominati BIL1xxxx.yyy, BIL2xxxx.yyy e BIL3xxxx.yyy, dove xxxx è l'anno di bilancio e yyy è il codice IVASS dell'impresa.

Nel file BIL1xxxx.yyy sono riportati i dati contenuti nello stato patrimoniale, nel conto economico e negli allegati alla nota integrativa del bilancio di esercizio, ad eccezione degli allegati n. 6 e 7 alla nota integrativa che sono riportati nel file BIL2xxxx.yyy.

Le imprese di cui all'art. 95, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 utilizzano il file BIL1xxxx.yyy anche per la trasmissione dei dati del bilancio consolidato secondo le istruzioni allegate al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel file BIL2xxxx.yyy sono riportati i dati contenuti negli allegati alla nota integrativa n. 6 e 7. Le imprese di cui all'art. 95, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 utilizzano il file BIL2xxxx.yyy anche per la trasmissione dei dati relativi ai prospetti "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" del bilancio consolidato secondo le istruzioni allegate al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel file BIL3xxxx.yyy sono riportate le informazioni aggiuntive contenute nei moduli 7, 9, 11, 17, 18, 20, 21, da 27 a 29, 31, 34, 35, 41 e negli allegati ai moduli 11, 17, 28, 29, 29A2, 29B. Il file contiene anche le informazioni statistiche contenute nei moduli 2 (seconda parte – totali per categoria), 10, 22, 23, 25, 26, 30, da 37 a 40, e negli allegati ai moduli 37, 40 valorizzate secondo quanto riportato nelle istruzioni per la trasmissione informatica dei dati allegate al Regolamento 36 del 28 febbraio 2017.

Le imprese di cui all'art. 95, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 utilizzano il file BIL3xxxx.yyy anche per la trasmissione dei dati del modulo 4 relativo al bilancio consolidato secondo le istruzioni allegate al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nell'allegato 3 è riportato l'elenco dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e le informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio con l'indicazione del codice attribuito a ciascuno di essi.

La trasmissione comprende inoltre una tabella in formato Excel denominata TCOYyyy.xls, dove yyy è il codice IVASS dell'impresa, contenente i codici assegnati e le denominazioni utilizzate nella stampa degli allegati alla nota integrativa 11 e 12 di dettaglio per tipologia di prodotto e di gestione. I suddetti codici, assegnati dall'impresa a ciascuna tipologia di prodotto e di gestione, sono riportati nell'apposito campo del file BIL1xxxx.yyy e devono rimanere inalterati nel tempo.

2. Trasmissione all'IVASS del bilancio di esercizio

La presente sezione fornisce indicazioni per la trasmissione informatica, entro un mese dalla data di approvazione, del bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'articolo 93 del Codice, i bilanci e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2429, commi 3 e 4, del codice civile e di copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione (Articolo 7, comma 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 modificato dal Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016).

I documenti dovranno essere predisposti in formato PDF e trasmessi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo vigilanza.prudenziale@pec.ivass.it.